

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**Mini-proroga dei versamenti in scadenza al 16.03.2020****Art. 60**

- I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020 (per tutti i contribuenti).

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi**Art. 62**

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.
- Tali adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.
- Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1 D.L. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (ad esempio: trasmissione CU e oneri per dichiarazione precompilata, che scadono al 31.03.2020).
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello in corso al 17.03.2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono **nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020**:
 - a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) relativi all'Iva;
 - c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'all. 1 al Dpcm 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24.02.2020.
- I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione, nonché del D.M. 24.02.2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra tale data e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli art. 25 e 25-bis Dpr 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione dei versamenti delle ritenute**Art. 61**

- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli art. 23 e 24 (redditi di lavoro dipendente e assimilati), mentre non risultano più sospese le ritenute alla fonte di cui all'art. 29 (sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del Dpr 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- Tali disposizioni si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 - c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
 - l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 - m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 - o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.
- Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, **i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.**
 - I versamenti sospesi ai sensi del D.L. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a **decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
 - Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la medesima sospensione fino al 31.05.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020**Art. 63**

- Ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- I sostituti d'imposta lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante modello F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**Art. 64**

- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 2020**Art. 65**

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus**Art. 66**

- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 L. 133/1999. Ai fini dell'Irap, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
- Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**Art. 67**

- Sono sospesi dall'8.03 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Sono, altresì, sospesi, dall'8.03 al 31.05.2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.
- Sono inoltre sospesi i termini per l'adesione al regime collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015), i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.L. 50/2017) e per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale nonché per la rettifica del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (artt. 31-ter e 31-quater Dpr 600/1973), nonché i termini relativi alle procedure per l'esclusione dal reddito del 50% degli importi derivanti dall'utilizzo di software protetto, brevetti e formule (art. 1, c. da 37 a 43 L. 190/2014).
- In relazione alle istanze di interpello di cui al punto precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
- Sono, altresì, sospese, dall'8.03 al 31.05.2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte al-

le istanze di accesso civico ai documenti formulate ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 3/2013.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 68

[Comunicato stampa](#)
[Ag. Entrate Riscos.](#)
17.03.2020

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane, agli atti di espropriazione dell'agente della riscossione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012), e alle ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento dei tributi locali.
- È differito al 31.05 il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi, e il termine di versamento del 31.03.2020 della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all'art. 1, c. 190 L. 145/2018.
- Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024 e entro il 31.12.2025.

Misure a sostegno del lavoro

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori

Art. 16

- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Art. 19

- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
- I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall'osservanza dell'obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 D. Lgs. 148/2015.
- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi della nuova disposizione non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti (art. 29, c. 4, 2° p. D. Lgs. 148/2015).
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi delle nuove disposizioni e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto

dagli artt. 5, 29, c. 8, secondo periodo, e 33, c. 2 D. Lgs. 148/2015 in tema di contribuzione addizionale.

- L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
- I lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesto che posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs**Art. 20**

- Le aziende che alla data del 17.03.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 19 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dall'art. 4, cc. 1 e 2, e dall'art. 12 D. Lgs. 148/2015.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi e in considerazione della relativa fattispecie non si applica la contribuzione addizionale.
- In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 148/2015, in relazione alla consultazione sindacale e limitatamente ai termini procedurali.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**Art. 21**

- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del 17.03.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a 9 settimane.
- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**Art. 22**

- Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
- Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
- Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori**Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi****Art. 23**

- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.
- I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale e relativo prolungamento (art. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
- A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo.
- Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
- Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Estensione durata permessi retribuiti L.104/1992**Art. 24**

- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per figli con handicap è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 del comparto sanità.

Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori**Art. 26**

- Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento.
- Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
- Per i periodi della quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.
- Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite di risorse stanziate.
- Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**Art. 27**

- Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è **riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è **erogata dall'INPS, previa domanda**, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago**Art. 28**

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**Art. 29**

- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori del settore agricolo**Art. 30**

- Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Incumulabilità tra indennità

Art. 31

- Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Domanda di disoccupazione agricola 2020

Art. 32

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1.06.2020.

Domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Art. 33

- Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione delle relative domande sono ampliati da 68 a 128 giorni.
- Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 9, cc. 2 e 3, di cui all'art. 10, c. 1, e di cui all'art. 15, c. 12 D. Lgs. 22/2015 (comunicazione di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo).

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Art. 34

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 1.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Sospensione dei termini per contributi dei lavoratori domestici

Art. 37

- Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
- Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della disposizione, sono effettuati entro il 10.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Art. 38

- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.
- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Disposizioni in materia di lavoro agile**Art. 39**

- Fino alla data del 30.04.2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Sospensione delle misure di condizionalità**Art. 40**

- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dal 17.03.2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, e i relativi termini previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal D. Lgs. 22/2015, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli artt. 8 e 24-bis D. Lgs. 148/2015, le procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 L. 56/1987, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps**Art. 41**

- Sono sospese fino al 1.06.2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
- Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali sono concesse dai Commissari dei Fondi di solidarietà bilaterali, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
- Sino al 1.06.2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Disposizioni INAIL**Art. 42**

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 1.06.2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.
- Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, che scadano nel periodo indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato.
- Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
- I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento.
- La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Contributi alle imprese per la sicurezza**Art. 43**

- Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti**Art. 46**

- A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020.
- Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario**Fondo centrale di garanzia PMI****Art. 49**

- Per la durata di 9 mesi dal 17.03.2020 si applicano le seguenti misure derogatorie:
 - a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
 - b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
 - c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
 - d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
 - e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
 - f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
 - g) fatto salve le esclusioni già previste, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale riportate nell'allegato al D.Mise 12.02.2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
 - i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
 - j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
 - k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
 - l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
 - m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni

assistite dalla garanzia del Fondo.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”**Art. 54**

- Per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo:
 - a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
 - b. per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Misure di sostegno finanziario alle imprese**Art. 55**

- Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 Tuir, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
- Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applica il limite del riporto delle perdite (entro l'importo dell'utile eccedente che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti) per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (art. 84, c. 1, p. 2 Tuir).
- Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
- Ai fini della presente disposizione, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
- A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
 - a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi della presente disposizione;
 - b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi della presente disposizione.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19**Art. 56**

- Ai fini della presente disposizione l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
 - b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizio-

ni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

- La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17.03.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
- Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6.05.2003, aventi sede in Italia.
- Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale.
- Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui alle lett. a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
- La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

Supporto alla liquidità delle imprese**Art. 57**

- Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
- La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino a un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea.

Misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria**Art. 83**

- Dal 9.03.2020 al 15.04.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.04.2020.
- Dal 9.03.2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine previsto per il ricorso delle controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
- Le disposizioni non operano in casi specifici relativi a situazioni inderogabili.
- Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini della decadenza dei diritti.
- Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.
- Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedi-

menti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

- Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Effetti in materia di giustizia amministrativa

Art. 84

- Dall'8.03.2020 e fino al 15.04.2020, inclusi tutti i termini relativi al processo amministrativo, sono sospesi.
- Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva.
- I decreti monocratici che, per effetto della presente disposizione, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio restano efficaci fino alla trattazione collegiale.
- Dal 6.04 al 15.04.2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di 2 giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
- Successivamente al 15.04.2020 e fino al 30.06.2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Art. 104

- La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 **è prorogata al 31.08.2020**.
- La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Art. 106

- In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.
- Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.
- Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.
- Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al 2° giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
- Le nuove disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31.07.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanita-

rio connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

- Per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle nuove disposizioni ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Art. 113

- Sono prorogati al 30.06.2020 i seguenti termini di:
 - a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
 - b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
 - c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione per l'iscrizione al registro predisposto per i titolari di impianti di trattamento di Raee;
 - d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Entrata in vigore

Art. 127

- Il D.L. 18/2020 è in vigore dal 17.03.2020.